

Pubblicato il 27/11/2024  
N. 21332/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 09999/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Ter)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto da Legambiente Nazionale, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli, Wwf Italia, Greenpeace Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;  
contro  
il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  
nei confronti  
della Po Valley Operations Pty Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Andrea Carafa, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;  
della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;  
della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Caturani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;  
e con l'intervento di  
con intervento ad adiuvandum:  
della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;  
della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Caturani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;  
per l'annullamento  
del Decreto Ministeriale n. 116 del 29 marzo 2021 adottato dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato "Teodorico" nell'ambito della Concessione di coltivazione 'd40 A.C. - PY', presentato da Po Valley Operations Pty Ltd, con valenza anche di autorizzazione integrata ambientale, ivi compresi i pareri della Commissione tecnica VIA-VAS del 15.2.2019 e del 23.4.2020; il parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 27.7.2018; il parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC del 21.12.2018; nonché ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi eventuali ulteriori atti autorizzativi e di assenso del progetto in esame di cui i ricorrenti non hanno avuta notizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, della Po Valley Operations Pty Ltd, della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con una istanza di data 8 febbraio 2017, la società controinteressata nel presente giudizio ha chiesto il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto convenzionalmente denominato "Teodorico", riguardante lo sfruttamento di un giacimento di gas mediante la realizzazione di una piattaforma e delle connesse perforazioni, nel Delta del Po.

In data 10 febbraio 2017, per il medesimo progetto la società ha chiesto il rilascio della autorizzazione integrata ambientale.

2. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha dapprima reso il parere di compatibilità ambientale con prescrizioni n. 2947 del 15 febbraio 2019 e poi, a seguito di una richiesta di riesame basata sull'emanazione del decreto ministeriale n. 39 del 2019, ha reso il parere integrativo n. 3331 del 23 aprile 2020.

3. Con il decreto n. 116 del 29 marzo 2021, emesso di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro per la transizione ecologica ha accolto le istanze della società, esprimendo il giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilasciando l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti.

4. Con un ricorso straordinario proposto in data 22-23 luglio 2021, il citato decreto è stato impugnato da Legambiente Nazionale, dalla L.I.P.U. (Lega nazionale protezione uccelli), dal W.W.F. Italia, dalla Greenpeace onlus.

Le associazioni ricorrenti hanno dedotto che lo sfruttamento del giacimento di gas comporterebbe l'aggravarsi del già esistente fenomeno della subsidenza ed hanno formulato sette motivi di ricorso, lamentando vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

A seguito della opposizione notificata in data 10 settembre 2021 dalla Regione Veneto, le associazioni hanno trasposto il ricorso straordinario innanzi a questo TAR, costituendosi in data 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 48 del codice del processo amministrativo, segnalando di essere legittimate a ricorrere, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986.

5. Con il primo motivo, è lamentata la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat", nonché la presenza di profili di eccesso di potere per contraddizione, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, poiché:

- il Delta del Po è una zona umida riconosciuta nel 2015 dall'UNESCO come 'riserva di biosfera del programma m.a.b. (Man and the Biosphere)', per migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cui è subentrato il Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) aveva a suo tempo proposto alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna l'individuazione di un 'sito marino di importanza comunitaria' a tutela di specie protette davanti al Delta del Po;
- le citate Regioni hanno formulato al Ministero le loro proposte;
- il sito marino di importanza comunitario, avente una superficie complessiva di circa 536 kmq, è stato individuato con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1135 del 2020 (che ne ha affidato la gestione, nella parte veneta, all'Ente Parco Delta del Po) e con la delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1572 del 2020, 225 kmq per la parte veneta (codice IT3270025) e 311 kmq per la parte emiliana (codice IT4060018).

Ad avviso delle associazioni ricorrenti, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare gli interessi in conflitto, coordinandosi con l'istituzione del sito marino (comunicata a dicembre 2020 alla Commissione Europea), di cui peraltro era stata data notizia già nel corso del procedimento, poiché era stata consentita una trivellazione a meno di un chilometro dai confini di quella stessa area, posta tra le 6 e le 12 miglia marine di distanza dalla costa.

Col secondo motivo, è stata lamentata la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 e della direttiva Habitat 92/43/CEE nonché la presenza di profili di eccesso di potere, poiché l'atto impugnato - nel

riguardare un giacimento posto nell'area marina protetta collocata all'interno delle dodici miglia nautiche dalla costa - non ha accertato che le trivellazioni non avessero effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito. Con il terzo motivo è lamentata la violazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre la sussistenza di profili di eccesso di potere, in relazione al divieto di effettuare ulteriori coltivazioni di idrocarburi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere comunque protette a fini ambientali, divieto rilevante anche nelle zone di mare situate entro 12 miglia dalla linea di costa.

Col quarto motivo, è lamentata la violazione degli articoli 5 e 8 del d.P.R. n. 357 del 1997 e degli articoli 6 e 12 della direttiva Habitat 92/43/CEE, delle disposizioni richiamate col terzo motivo, nonché la presenza di altri profili di eccesso di potere, poiché non sarebbe stato adeguatamente valutato l'impatto - anche acustico - sulle specie della fauna marina, in particolare sui cetacei e sulle tartarughe marine, in termini di disturbo e stress che comporterebbero il loro allontanamento, dal momento che le indagini istruttorie sarebbero carenti e risalenti nel tempo, come si deduce da alcune relazioni redatte a cura delle Amministrazioni ricorrenti.

Con il quinto ed il sesto motivo, è lamentata la violazione dell'art. 3 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul principio di precauzione, nonché la presenza di profili di eccesso di potere, in relazione al disatteso parere della Commissione i.p.p.c. sul rischio di subsidenza, nonché la violazione degli articoli 5 e 29 ter del medesimo decreto legislativo, ed altri profili di eccesso di potere, poiché non sarebbe stato adeguatamente valutato l'impatto del progetto sull'attività di pesca e sarebbero manifestamente irragionevoli le prescrizioni (riservate alla fase esecutiva) nn. 3, 4, 5, 7, 8 e 10, che la Commissione tecnica v.i.a. ha inserito nel suo parere favorevole, con le quali si sarebbe resa manifesta la mancata valutazione dei rischi nel tempo, connessi ad incidenti riguardanti le condotte sottomarine, in uno con quelli connessi ad incidenti sulla piattaforma o in fase di perforazione dei pozzi o di coltivazione del giacimento.

Col settimo motivo, è lamentata la violazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché la presenza di eccesso di potere, poiché sarebbe mancata la valutazione degli effetti dello sfruttamento del giacimento nella interazione terra-mare, nonché degli effetti climatici e degli obiettivi di contenimento dei gas climalteranti.

6. Nel corso del giudizio, si sono costituiti i Ministeri che hanno emanato di concerto l'atto impugnato nonché la società controinteressata, i quali hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e in subordine che sia respinto, perché infondato.

Con atto di intervento ad adiuvandum, si sono costituite la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna per sostenere le ragioni di parte ricorrente.

Le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica, con cui hanno particolarmente approfondito le questioni controverse.

7. In limine litis, non può essere accolta l'eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata dalle resistenti Amministrazioni statali e dalla società controinteressata, per la tardiva trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso originariamente proposto al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 48, co. 1, c.p.a. e 10 del d.P.R. n. 1199/1971, dal momento che la vicenda in questione non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a., che disciplina ipotesi di carattere eccezionale, non suscettibili di interpretazione analogica.

8. Nel passare all'esame delle censure proposte, ritiene il Collegio che risulta fondato e va accolto il primo motivo del ricorso, con cui è stata lamentata la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, dell'art. 6 della direttiva UE 92/43 "Habitat", nonché la presenza di profili di eccesso di potere per contraddizione, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione.

9. In punto di fatto, va osservato che il provvedimento impugnato ha consentito una trivellazione a meno di un chilometro dai confini di un'area del Delta del Po, posta tra le 6 e le 12 miglia marine di distanza dalla costa e qualificabile come sito marino di interesse comunitario.

9.1. A seguito del riconoscimento nel 2015 da parte dell'UNESCO della zona umida del Delta del Po, come riserva di biosfera del programma 'Man and the Biosphere', a suo tempo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cui è subentrato il Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) ha proposto alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna l'individuazione del 'sito marino di importanza comunitaria', a tutela delle specie protette.

Come sopra rilevato, il sito marino è stato individuato con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1135 del 2020 e con la delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1572 del 2020, per una superficie totale di 536 kmq.

9.2. A seguito di tale istituzione, è divenuto applicabile l'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (attuativo della direttiva UE 92/43 Habitat).

Il comma 3 dell'art. 5 ha previsto che "i proponenti di interventi (...) presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (...) i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".

Il suo comma 4 ha, inoltre, previsto che "per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento".

Tali disposizioni vanno interpretate sulla base dell'art. 2, lett. m-bis), la quale ha definito come sito di importanza comunitaria "un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea".

È decisivo considerare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già trasmesso la proposta di istituzione del sito marino di interesse comunitario ben prima dell'emanazione dell'impugnato decreto, adottato di concerto con il Ministero della cultura.

Nel corso del procedimento, conclusosi con tale decreto, le Autorità procedenti avrebbero dovuto valutare una siffatta proposta.

Contrariamente a quanto dedotto dai Ministeri resistenti, in sede di valutazione dei progetti, la 'valutazione di incidenza ambientale' avrebbe dovuto tenere conto non solo dei siti di interesse comunitari già oggetto di approvazione della Commissione europea, ma anche dei siti per i quali vi fosse stata la relativa proposta.

Al riguardo rileva la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, per la quale – anche quando la proposta dello Stato non sia stata approvata dalla Commissione europea – nel corso del procedimento non può essere considerata irrilevante l'esigenza di tutela, posta a base della medesima proposta (sentenze 13 gennaio 2005, in C-117/03, e 14 settembre 2006, in C- 244/05, per la quale "gli Stati Membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell'elenco nazionale trasmesso alla commissione").

Ai fini della valutazione di incidenza ambientale rilevano dunque le stesse esigenze di tutela, sia che si tratti di siti già dichiarati di interesse comunitario, sia che si tratti di siti per i quali risulta pendente il procedimento innanzi alla Commissione europea.

10. Poiché non vi è stata la valutazione della proposta a suo tempo trasmessa dallo Stato alla Commissione europea, avente per oggetto il Delta del Po, il primo motivo del ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11. Restano assorbite le altre censure, poiché il disposto annullamento comporta la salvezza degli ulteriori provvedimenti e la rinnovazione del procedimento, basata sulle ulteriori valutazioni nelle sedi competenti degli interessi in conflitto.

12. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9999 del 2021, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Maria Rosaria Oliva Donatella Scala

Pubblicato il 27/11/2024

N. 21312/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05963/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2021, proposto da

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, Provincia di Rovigo, Comune di Adria, Comune di Taglio di Po, Comune di Ariano nel Polesine, Comune di Loreo, Comune di Rosolina, Comune di Papozze, Comune di Corbola, Comune di Porto Viro, Comune di Porto Tolle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della Po Valley Operations Pty Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Andrea Carafa, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Caturani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;

del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

con intervento ad adiuvandum:

della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Caturani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;

per l'annullamento

del Decreto Ministeriale n. 116 del 29 marzo 2021 adottato dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura, con il quale è stato “espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato “Teodorico” nell’ambito della Concessione di coltivazione ‘d40 A.C. – PY’ presentato da Po Valley Operations pty Ltd”, ivi compresi i pareri e gli atti ad esso allegati a farne parte integrante, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Po Valley Operations Pty Ltd, della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con una istanza di data 8 febbraio 2017, la società controinteressata nel presente giudizio ha chiesto il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto convenzionalmente denominato “Teodorico”, riguardante lo sfruttamento di un giacimento di gas mediante la realizzazione di una piattaforma e delle connesse perforazioni, nel Delta del Po.

In data 10 febbraio 2017, per il medesimo progetto la società ha chiesto il rilascio della autorizzazione integrata ambientale.

2. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha dapprima reso il parere di compatibilità ambientale con prescrizioni n. 2947 del 15 febbraio 2019 e poi, a seguito di una richiesta di riesame basata sull’emanazione del decreto ministeriale n. 39 del 2019, ha reso il parere integrativo n. 3331 del 23 aprile 2020.

3. Con il decreto n. 116 del 29 marzo 2021, emesso di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro per la transizione ecologica ha accolto le istanze della società, esprimendo il giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilasciando l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti.

4. Con il ricorso in esame, il citato decreto è stato impugnato innanzi a questo Tribunale dall’Ente Parco Regionale Veneto Delta Del Po, dalla Provincia di Rovigo e dai Comuni di Adria, di Taglio Di Po, di Ariano nel Polesine, di Loreo, di Rosolina, di Papozze, di Corbola, di Porto Viro e di Porto Tolle.

Le Amministrazioni ricorrenti hanno dedotto che lo sfruttamento del giacimento di gas comporterebbe l’aggravarsi del già esistente fenomeno della subsidenza ed hanno formulato sette motivi di ricorso, lamentando vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

3. Con il primo motivo, è lamentata la violazione degli articoli 2, 4, 5 e 8 del d.P.R. n. 357 del 1997, dell’art. 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 3, 4 e 6 della d Direttiva UE 92/43 "Habitat", nonché la presenza di profili di eccesso di potere per contraddizione, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, poiché:

- il Delta del Po è una zona umida riconosciuta nel 2015 dall’UNESCO come ‘riserva di biosfera del programma m.a.b. (Man and the Biosphere)’, per migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità;

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (cui è subentrato il Ministero della transizione ecologica) aveva a suo tempo proposto alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna l’individuazione di un ‘sito marino di importanza comunitaria’ a tutela di specie protette davanti al Delta del Po;

- le citate Regioni hanno formulato al Ministero le loro proposte;

- il sito marino di importanza comunitario, avente una superficie complessiva di circa 536 kmq, è stato individuato con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1135 del 2020 (che ne ha affidato la gestione, nella parte veneta, all’Ente Parco Delta del Po) e con la delibera della giunta della Regione Emilia-

Romagna n. 1572 del 2020, 225 kmq per la parte veneta (codice IT3270025) e 311 kmq per la parte emiliana (codice IT4060018).

Ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare gli interessi in conflitto, coordinandosi con l'istituzione del sito marino (comunicata a dicembre 2020 alla Commissione Europea), di cui peraltro era stata data notizia già nel corso del procedimento, poiché era stata consentita una trivellazione a meno di un chilometro dai confini di quella stessa area, posta tra le 6 e le 12 miglia marine di distanza dalla costa.

Col secondo motivo, è stata lamentata la violazione dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la presenza di profili di eccesso di potere, poiché l'atto impugnato - nel riguardare un giacimento posto nell'area marina protetta collocata all'interno delle dodici miglia nautiche dalla costa - si sarebbe posto contro il divieto di nuove trivellazioni ivi previsto, dal momento che non si deve tenere conto soltanto della collocazione dei pozzi e della piattaforma di progetto.

Col terzo motivo è lamentata la violazione degli articoli 4, 5, 6, 22, 25, 29 ter, 29 quater, 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 125 del 2006, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre che profili di eccesso di potere, poiché nel corso del procedimento di valutazione ambientale non sarebbero stati approfonditi adeguatamente alcuni profili di grandissima importanza e delicatezza, ed in particolare i possibili effetti delle trivellazioni sul fenomeno già esistente della subsidenza, rilevante non solo per la aumentata profondità del mare, ma anche per il progressivo abbassamento del piano di campagna (verificatosi nella misura di tre metri nei soli anni dal 1951 al 1980), giunto in diverse aree anche ad oltre quattro metri sotto il livello del mare e divenuto pericoloso anche a causa della diffusa erosione delle barriere naturali a mare, costituite da cordoni dunosi più recenti.

Col quarto motivo, è lamentata la violazione delle medesime disposizioni richiamate col terzo motivo, nonché la presenza di altri profili di eccesso di potere, poiché non sarebbe stato adeguatamente valutato l'impatto - anche acustico - sulle specie della fauna marina, in termini di disturbo e stress che comporterebbero il loro allontanamento, dal momento che le indagini istruttorie sarebbero carenti e risalenti nel tempo, come si deduce da alcune relazioni redatte a cura delle Amministrazioni ricorrenti.

Con il quinto ed il sesto motivo, è lamentata la violazione della normativa sopra citata anche sotto altri profili, poiché non sarebbe stato adeguatamente valutato l'impatto del progetto sull'attività di pesca e sarebbero manifestamente irragionevoli le prescrizioni nn. 3, 4, 5, 7, 8 e 10, che la Commissione tecnica v.i.a. ha inserito nel suo parere favorevole, con le quali si sarebbe resa manifesta la mancata valutazione dei rischi nel tempo, connessi ad incidenti riguardanti le condotte sottomarine, in uno con quelli connessi ad incidenti sulla piattaforma o in fase di perforazione dei pozzi o di coltivazione del giacimento.

Col settimo motivo, è lamentata la violazione della direttiva n. 2014/89/UE, del decreto legislativo n. 201 del 2016 e del d.P.C.M. 17 ottobre 2017, nonché profili di eccesso di potere, poiché sarebbe mancata la valutazione degli effetti dello sfruttamento del giacimento nella interazione terra-mare.

4. Nel corso del giudizio, si sono costituiti i Ministeri che hanno emanato di concerto l'atto impugnato nonché la società controinteressata, i quali hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine che sia respinto, perché infondato.

Con atto di intervento ad adiuvandum, si sono costituite la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna, per sostenere le ragioni di parte ricorrente.

Le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica, con cui hanno particolarmente approfondito le questioni controverse.

5. Vanno esaminate con priorità le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dalle resistenti Amministrazioni statali.

6. Le Amministrazioni statali hanno innanzitutto dedotto che non sussisterebbero le condizioni dell'azione, legittimazione ed interesse ad agire, poiché:

- il progetto "Teodorico" riguarda un'area collocata oltre le 12 miglia dalla linea di costa e, quindi, oltre il mare territoriale;

- difetterebbe il requisito della vicinitas dell'impianto in questione rispetto ai territori delle Amministrazioni ricorrenti.

7. L'eccezione va respinta, perché infondata.

Il fenomeno della subsidenza è stato da tempo scientificamente provato e riguarda notoriamente i territori dei Comuni della valle padana e in particolari di quelli prospicienti il mare Adriatico.

Le Amministrazioni ricorrenti ben possono agire in sede giurisdizionale, affinché non siano effettuate le attività di trivellazione e di estrazione, che senza alcun dubbio possono avere conseguenze sugli equilibri anche geologici di tali territori.

8. Le Amministrazioni statali hanno altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché proposto collettivamente da diverse Amministrazioni, che si troverebbero in situazioni eterogenee e anche confliggenti.

9. Anche questa eccezione va respinta.

Tutte le Amministrazioni ricorrenti hanno lamentato che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un aggravamento del fenomeno della subsidenza, potenzialmente incidente su tutti i loro territori.

Tale deduzione risulta di per sé ragionevole, poiché sulla base di dati scientifici di comune esperienza, peraltro neppure contestati dalle Amministrazioni statali, si può affermare che l'estrazione del gas dal sottosuolo o dall'area marina comporta il progressivo abbassamento del suolo della terraferma, per un'area molto estesa, che sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non è in dettaglio individuabile.

10. Nel passare all'esame delle censure proposte, ritiene il Collegio che risulta fondato e va accolto il primo motivo del ricorso, con cui è stata lamentata la violazione degli articoli 2, 4, 5 e 8 del d.P.R. n. 357 del 1997, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 3, 4 e 6 della Direttiva UE 92/43 "Habitat", nonché la presenza di profili di eccesso di potere per contraddizione, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione.

11. In punto di fatto, va osservato che il provvedimento impugnato ha consentito una trivellazione a meno di un chilometro dai confini di un'area del Delta del Po, posta tra le 6 e le 12 miglia marine di distanza dalla costa e qualificabile come sito marino di interesse comunitario.

11.1. A seguito del riconoscimento nel 2015 da parte dell'UNESCO della zona umida del Delta del Po, come riserva di biosfera del programma 'Man and the Biosphere', a suo tempo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cui è subentrato il Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) ha proposto alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna l'individuazione del 'sito marino di importanza comunitaria', a tutela delle specie protette.

Come sopra rilevato, il sito marino è stato individuato con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1135 del 2020 e con la delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1572 del 2020, per una superficie totale di 536 kmq.

11.2. A seguito di tale istituzione, è divenuto applicabile l'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (attuativo della direttiva UE 92/43 Habitat).

Il comma 3 dell'art. 5 ha previsto che "i proponenti di interventi (...) presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (...) i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".

Il suo comma 4 ha, inoltre, previsto che "per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento".

Tali disposizioni vanno interpretate sulla base dell'art. 2, lett. m-bis), la quale ha definito come sito di importanza comunitaria "un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea".

È decisivo considerare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già trasmesso la proposta di istituzione del sito marino di interesse comunitario ben prima dell'emanazione dell'impugnato decreto, adottato di concerto con il Ministero della cultura.

Nel corso del procedimento, conclusosi con tale decreto, le Autorità procedenti avrebbero dovuto valutare una siffatta proposta.

Contrariamente a quanto dedotto dai Ministeri resistenti, in sede di valutazione dei progetti, la 'valutazione di incidenza ambientale' avrebbe dovuto tenere conto non solo dei siti di interesse comunitari già oggetto di approvazione della Commissione europea, ma anche dei siti per i quali vi fosse stata la relativa proposta. Al riguardo rileva la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, per la quale – anche quando la proposta dello Stato non sia stata approvata dalla Commissione europea – nel corso del procedimento non può essere considerata irrilevante l'esigenza di tutela, posta a base della medesima proposta (sentenze 13 gennaio 2005, in C-117/03, e 14 settembre 2006, in C- 244/05, per la quale "gli Stati Membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischino di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell'elenco nazionale trasmesso alla commissione").

Ai fini della valutazione di incidenza ambientale rilevano dunque le stesse esigenze di tutela, sia che si tratti di siti già dichiarati di interesse comunitario, sia che si tratti di siti per i quali risulta pendente il procedimento innanzi alla Commissione europea.

12. Poiché non vi è stata la valutazione della proposta a suo tempo trasmessa dallo Stato alla Commissione europea, avente per oggetto il Delta del Po, il primo motivo del ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

13. Restano assorbite le altre censure, poiché il disposto annullamento comporta la salvezza degli ulteriori provvedimenti e la rinnovazione del procedimento, basata sulle ulteriori valutazioni nelle sedi competenti degli interessi in conflitto.

14. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5963 del 2021, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

Maria Rosaria Oliva                      Donatella Scala

IL SEGRETARIO